



70

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

...

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>115</u> del registro data <u>28-07-2020</u>	Oggetto: Ripartizione proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada, ai sensi dell'art. 208 comma 4° del D. Lgs. n° 285 del 30.4.1992, come modificato dalla Legge n:120/2010. Anno 2020.
---	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno 28, del mese di LUGLIO, dalle ore 18,00 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA COMUNALE

si è riunita con la presenza dei Signori componenti:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
ZICARI Calogero	Sindaco		
ARCURI Melissa Rita	Vice Sindaco		
BARTOLOMEO Grazia	Assessore		
BARBA Maria Giuseppa	Assessore		
SALEMI Paolo	Assessore		
Totale presenti/assenti			

Assiste e partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Mercedes Vella**.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale, constatato che la seduta è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto indicato ed invita i convocati a deliberare in ordine alla sua approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta che si sta discutendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo che risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** in ordine alla **regolarità tecnica** da parte del T.P.O. del 1° Settore;

Dato atto, altresì, **che** la proposta presa in esame, che qui si intende integralmente riportata, con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti, viene considerata meritevole di accoglimento e la medesima, senza aggiunta né modifiche, viene allegata al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra,

VISTO il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano e seduta,

DELIBERA

di **APPROVARE** l'allegata proposta, che qui s'intende integralmente riportata, senza aggiunta né modifiche, con la narrativa, il dispositivo e gli allegati in essa contenuti.

Successivamente, con separata e unanime votazione, espressa per alzata di mano e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di **dichiarare** la presente deliberazione di **immediata esecutività**.



COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento



"Città della Scala dei Turchi"

1° Settore Affari Generali e Relazioni con il Cittadino - Servizio 7 Polizia Locale

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ripartizione proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada, ai sensi dell'art. 208 comma 4° del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, come modificato dalla Legge n:120/2010. Anno 2020.

Premesso:

CHE l'art. 208 del C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992 , n.285 e s.m.i.) così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.120, dispone al 4° comma, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del codice della strada è destinata:

- in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

CONSIDERATO che i Comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 208 c.d.s. determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4, mentre il successivo comma 5-bis del medesimo articolo del C.d.S. prescrive che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad **assunzioni stagionali a progetto** nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere **d-bis)** ed **e)** del comma 1 dell'articolo 12 C.d.S., destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana** e alla **sicurezza stradale**;

DATO ATTO Che con riferimento al concetto di **sicurezza urbana** va richiamato il Decreto Ministero dell'interno 5/8/2008 (G.U. 9/8/2008 n. 186), ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", che all'art. 1 precisa che ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-

G.C. 115 /20 Ripartizione proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada, ai sensi dell'art. 208 comma 4° del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992, come modificato dalla Legge n:120/2010. Anno 2020.

legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per **sicurezza urbana** va inteso **un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;**

Che Nell'ambito delle previsioni di cui al capoverso precedente bene si articolano i contenuti della nuova **Legge Regionale 14 dicembre 2011, n.37** (B.U.R.P. n.195 del 16/12/2011), ad oggetto "ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE", che all'art.4 – nell'ambito delle funzioni che spettano ai Comuni, specifica che lo stesso concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali, ambientali, attraverso "*(...) la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del Servizio di polizia Locale, da estendere ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse (...)*", nonché "*(...) l'assunzione della tutela dell'ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, (...) ogni altra azione mirata a ridurre atti d'inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini*".

L'art.5 poi della predetta Legge regionale prevede poi, confermandoli, tra le funzioni e compiti della Polizia Locale, l'esercizio di compiti di polizia amministrativa, commerciale, edilizia, ambientale, faunistica, polizia stradale, polizia giudiziaria, ausiliaria di pubblica sicurezza;

CONSIDERATO :

Che l'art. 393 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 di approvazione del regolamento del Codice della Strada, impone ai comuni di iscrivere nel proprio bilancio annuale apposita risorsa di entrata ed interventi di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 in argomento;

Che il comma 4 dell'art.40 della Legge 29 luglio 2010, n.120 sulla sicurezza stradale, ha introdotto il principio che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere determinata dalle amministrazioni **a consuntivo**, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati, e pertanto in sede di programmazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 potrà definirsi la quota previsionale di proventi da destinare a tali finalità salvo accertamento e quantificazione definitiva a consuntivo a seguito della relazione a firma del dirigente competente;

RITENUTO di provvedere a definire preventivamente la destinazione delle somme di cui sopra per l'esercizio finanziario 2020 al fine di consentire al settore programmazione di assumerla nella predisposizione dello schema di bilancio di previsione per detto esercizio;

CONSIDERATO altresì,

Che già la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) art.1, comma 564, aggiungendo all'art.208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) il **comma 4/bis**, - il quale dispone che *la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso c.d.s., e annualmente destinata con D.G.C. al miglioramento della Circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto* ha di riflesso sicuramente legittimato le Amministrazioni comunali ad attingere dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie rivenienti da violazioni al c.d.s. a predisporre progettualità programmatiche e/o assunzioni a tempo determinato finalizzate al c.d. miglioramento della circolazione veicolare negli ambiti territoriali di competenza, mediante l'assunzione di personale nelle forme di contratti a tempo determinato;

Che il Ministero dell'Interno – Dip.to degli Affari Interni e territoriali con circolare nr. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007 punto 7.3 ad oggetto " Destinazione proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice Stradale" ha confermato tale indirizzo, precisando che le risorse utilizzate non concorrono ai fini delle determinazioni della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della spesa di cui al comma 562 per gli enti per i quali tale norma trova applicazione;

Che – con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n.120 – la **Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana**, con **deliberazione del 15 settembre 2010 n.104/201/Reg** ad oggetto *“Linee guida sulle modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada”*, ha specificato le modalità operative per l’applicazione delle previsioni di cui all’art.208 del c.d.s., confermando sostanzialmente quanto ordinariamente già programmato negli scorsi anni da questo Ente, e precisando altresì che l’intenzione del legislatore risulta in definitiva quella di allargare le possibilità di impiego di queste risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all’utilizzo di mezzi strumentali all’attività di servizio di polizia stradale, ma anche attraverso altri strumenti non “materiali”, purché perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni, riferendosi in definitiva all’attività lavorativa svolta nel perseguimento di tale fine; da cui deriva che tale interpretazione porta a riferirsi alle **prestazioni lavorative aggiuntive** o che comportano *maggiore impegno e presenza nei luoghi di lavoro* ed espressamente finalizzate al **potenziamento delle attività di controllo** e di accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell’orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell’ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di P.M. già in servizio;

Che la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nel Parere 13/09/2011, n.197 in ordine ad una richiesta di parere di un Ente Locale sulle somme derivanti dalle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada, - se destinabili al potenziamento dei servizi alla sicurezza urbana e stradale (art.208, comma 5/bis c.d.s.) e se le stesse possano essere destinate a forme di emolumenti per lavoro straordinario, ovvero se gli stessi soggiacciono alla normativa in materia di contenimento delle spese di personale (art.1 comma 557 Lg.295/06 e ss.mm.), nonché al tetto di cui al comma 2bis della Lg. 122/2010 – si esprimeva in senso positivo ritenendo non ammissibili deroghe all’art.9, comma 2bis del D.L. 78/2010 come conv. in Lg.122/2010, e che tali somme (prestazioni lavorative aggiuntive) non risulterebbero escludibili dal computo delle spese del personale ai fini del rispetto dei limiti previsti dagli artt.1 comma 557 e 562 della Lg.296/2006, **“pur se si rinviene la finalità di aumentare l’efficienza e l’economicità nell’utilizzo del personale”**, richiamando poi **precedenti pareri della stessa C. Conti con deliberazioni n.2126/2010 e n.104/2010**;

Che di avviso contrario al precedente – tesi quest’ultima condivisa da questo Ufficio, è poi il **recente parere della Corte dei Conti Abruzzi, 15/11/2011 n.379**, che - partendo dalle analoghe premesse e sulle stesse questioni -, **si esprime in senso positivo** circa la possibilità di finanziare il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione, quale forma di salario accessorio del personale dipendente degli Enti Locali (Polizia Locale Municipale) addetto alla vigilanza stradale, mediante la quota dei proventi di cui all’art.208 c.d.s. destinati alle finalità individuate dalla medesima norma;

il suddetto Collegio specifica poi che la quota delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 5 bis dell’art. 208 c.d.s., possono integrare i fondi di cui all’art.14 comma 2 e all’art.15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, **purché i progetti** attivino nuovi servizi o **accrescano quelli esistenti**; la stessa Corte in ordine al necessario rispetto del tetto della spesa rilevante ai fini del non superamento dei limiti imposti dalla normativa sul contenimento della spesa del personale, significa che tali risorse destinate anche alla retribuzione del salario accessorio, **non sono riconducibili in senso stretto alla “dinamica retributiva”** (e, tanto meno, occupazionale) mentre è ben compatibile con forme di incentivazione del personale, e pertanto non **riconducibili nella categoria della “Spesa del personale”** (in tal senso anche la Sezione delle Autonomie nella Delibera n.16/09, e le Sezioni Riunite in sede di controllo con Delibera n. 27/11). Pertanto la voce di spesa in esame **può essere ricompresa tra quelle fattispecie individuate nella Delibera n.16/09 della Sezione Autonomie, sottratte ai limiti indicati dalle norme sul contenimento della spesa** del personale in quanto fondi che di fatto, si autoalimentano (si vedano ad esempio gli incentivi al

personale per il recupero dell'ICI); difatti interpretando la nozione di spesa del personale in modo flessibile, valorizzando il concetto relativo alla "dinamica retributiva" e vincolando l'utilizzo delle risorse in esame ai limiti e principi richiamati dalla norma, si realizzano le stesse finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; tale parere naturalmente rimane circoscritto al finanziamento delle spese che sono integralmente coperte dalle risorse vincolate per legge ai sensi dell'art.208 c.d.s.;

Che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013,

*In particolare l'art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale **anche** attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di Polizia Municipale. Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa. L'utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l'acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all'espletamento del servizio. Non v'è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, **l'uso del termine "attrezzature" evidenzia l'ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale, rientrano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall'amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili). Occorre inoltre evidenziare come l'esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l'inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge. Alla luce del dato testuale, ricavabile dall'art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito "anche" mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l'amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di **servizi strumentali** ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo. Venendo alla classificazione enunciata dall'amministrazione richiedente, non v'è dubbio che lo **svolgimento di esercitazioni di tiro**, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili con la quota dei proventi de quibus, poiché***

*attengono al mantenimento di efficienza organizzativa e professionale dell'appartenente al Corpo di Polizia locale. Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di **corsi di formazione e di aggiornamento professionale** siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell'art. 208 comma 4 lett. b del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l'attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materia della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente nell'espletamento dell'attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada. In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, dall'accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l'incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.*

Orientamento quello della **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia contenuto nella sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013, che si ritiene di tenere in riferimento per l'imputazione della spesa in previsione;**

VISTO il Piano d'Intervento Programmatico anno 2020, (ALLEGATO "A") relativamente alle attività progettuali da svolgere dal Corpo di Polizia Locale, allegato alla presente proposta di Deliberazione, del quale si condividono le premesse, finalità e conclusioni;

RITENUTO in particolare di destinare una parte significativa di tali somme al **potenziamento delle attività di controllo** e di accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di Polizia Locale già in servizio oltre che prevedere una quota destinata al co-finanziamento per le assunzioni di personale a tempo determinato nel periodo estivo;

CONSIDERATO che per l'anno 2020 nella considerazione del vistoso calo a causa dell'emergenza COVID-19 già registrato di inizio stagione, sono prevedibili entrate da proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del codice della strada pari ad **€ 50.000,00;**

VISTI ED ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON votazione espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI STABILIRE che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al 4° comma e al comma 5 bis dell'art. 208 del medesimo codice, saranno stanziati nel bilancio di previsione anno 2020 nell'importo presunto di **€ 50.000,00** e saranno destinate una quota pari al **50%** equivalente a **€ 25.000,00** per le finalità previste dal medesimo comma nelle seguenti misure:

TITOLO SPESA	IMPORTO
art. 208 co. 5/bis c.d.s. Progetto di lavoro per Miglioramento della circolazione sulle strade- Sicurezza Urbana. Piano intervento programmatico 1 anno 2020	€ 12.000,00
Segnaletica stradale- art. 208/co.4 lett.a). in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; Piano interventi programmatico 2 anno 2020	€ 6.500,00
Art.208 comma 4 lett. b) Fornitura mezzi tecnici e Attrezzatura (divise, buffetteria blocchi verbali, prontuari ecc) per Potenziamento attività di controllo della Polizia Locale. Piano interventi programmatico 3 anno 2020	€ 6.500,00
TOTALE	€ 25.000,00

Specificando che :

- *la spesa per la voce "Progetto di lavoro per *Miglioramento della circolazione sulle strade - Sicurezza Urbana - Piano intervento programmatico 1 anno 2020* – sarà così ripartita:

capitolo di riferimento	Tipologia della spesa	In €
	Progetto di lavoro per Miglioramento della circolazione sulle strade- Sicurezza Urbana. Piano intervento programmatico 1 anno 2020	€ 12.000,00
	totale	€ 12.000,00

- *la spesa per la voce "**Segnaletica stradale - ex art.208/co.4 lett.a) c.d.s. – Piano intervento programmatico 2 anno 2020** sarà così ripartita:

capitolo di riferimento	Tipologia della spesa	in €
	Segnaletica stradale - art.208/co.4 lett.a) c.d.s.	€ 6.500,00
	Totale	€ 6.500,00

- *la spesa per la voce Art.208 comma 4 lett. b)

Piano interventi programmatico 3 anno 2020 sarà così ripartita:

capitolo di riferimento	Tipologia della spesa	in €
	art.208/co.4 lett.b) c.d.s. Fornitura mezzi tecnici e Attrezzatura per potenziamento attività di controllo della Polizia Locale.	€ 6.500,00
	Totale	€ 6.500,00

e altresì :

- 1) **Che** si intende approvato, secondo le finalità, considerazioni e conclusioni la progettualità che preveda l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriale n. FL 05/2007 del 8 marzo 2007, nonché dell'art. 208 comma 5 bis del vigente codice della strada così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.120;
- 2) **Che** si intendono approvati, secondo le finalità, considerazioni e progettualità i "Piani d'intervento programmatici 1, 2 e 3 anno 2020" – riprodotti nell'**ALLEGATO "A"**, sopra già descritto e redatto dal Dirigente/Comandante il Corpo di Polizia Locale;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per la formulazione delle previsioni di Bilancio 2020;
- 4) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Comando di Polizia Locale

Oggetto: "NUOVO PIANO D'INTERVENTO PROGRAMMATICO anno 2020"**Progettualità del Corpo di Polizia Locale del Comune di Realmonte per l'anno 2020.**

Il Nuovo Piano d'intervento programmatico si pone l'obiettivo di migliorare e integrare gli obiettivi e le finalità già perseguite dall'Ente gli scorsi anni e mira al conseguimento di un concreto e misurabile miglioramento della sicurezza urbana e sicurezza stradale rispetto agli ordinari standard raggiunti gli scorsi anni;

Il P.I.P. prevede momenti progettuali distinti e misurabili per garantire l'implementazione degli ordinari servizi di controllo da parte della Polizia Locale di Realmonte durante il periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

Il P.I.P. ricorre alle risorse finanziarie rientranti nelle entrate extratributarie e relative ai proventi contravvenzionali dell'art. 208 del Codice della Strada, di competenza del Comando di Polizia Locale di Realmonte previsti per l'anno 2020.

Il Piano necessita di disponibilità finanziaria quantificabile in **€ 12.000.00** – *oltre gli oneri riflessi e IRAP previsti per legge da prevedere per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato*.

Con riferimento al concetto di **sicurezza urbana** si richiama il Decreto Ministero dell'interno 5/8/2008 (G.U. 9/8/2008 n. 186), ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", che all'art. 1 precisa che ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolunità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per **sicurezza urbana** va inteso **un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.**

Il Piano per l'anno 2020 ripercorre le grandi linee guida di quello svolto nel 2019 – con il quale si pone nell'ottica di un continuum filologico di miglioramento della qualità del Servizio erogato alla collettività -, ma con l'obiettivo di implementare e migliorare gli standard operativi del Corpo di Polizia Locale già raggiunti gli scorsi anni, ampliando gli obiettivi strategici definiti per il Servizio 7 Polizia Locale e concretizzando, in definitiva, migliori condizioni di vivibilità urbana per la cittadinanza e l'utenza in genere che fruisce del territorio comunale e della città turistica.

Tutto quanto sopra trova realizzazione attraverso il perseguimento degli obiettivi posti dal Legislatore nella nuova disposizione di cui all'art. 208 C.d.S., così come modificato sia dalla Legge 15 luglio 2009, n.94 che dalla recente Legge 29 luglio 2010, n.120 che prevede nello specifico, che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti locali sia destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

A tal riguardo va evidenziato come da ultimo la **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013** ha precisato che "(...) In particolare l'art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata "al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale **anche** attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..". Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa. L'utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l'acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all'espletamento del servizio. Non v'è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme.

Tuttavia, l'uso del termine "attrezzature" evidenzia l'ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale. Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall'amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili). Occorre inoltre evidenziare come l'esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l'inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge. Alla luce del dato testuale, ricavabile dall'art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito "anche" mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l'amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo. Venendo alla classificazione enunciata dall'amministrazione richiedente, non v'è dubbio che lo svolgimento di esercitazioni di tiro, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza organizzativa e professionale dell'appartenente al Corpo di Polizia locale. Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell'art. 208 comma 4 lett. b del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l'attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materia della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente nell'espletamento dell'attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada. In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, dall'accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l'incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.

Orientamento quello della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia contenuto nella sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013, che si ritiene di condividere e tenere in riferimento per l'imputazione della spesa in previsione.

Il comma 5 dello stesso art.208 c.d.s. – nella nuova formulazione – prevede altresì che gli Enti determinino annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui sopra, con facoltà dell'ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità.

Il comma 5-bis dello stesso art.208 c.d.s. poi dispone che la quota dei proventi di cui alla lettera c) sopra in corsivo può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e anche all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Nell'ambito delle previsioni di cui al capoverso precedente bene si articolano, quindi, i contenuti della nuova Legge Regionale 14 dicembre 2011, n.37 (B.U.R.P. n.195 del 16/12/2011), ad oggetto "ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE", che all'art.4 – nell'ambito delle funzioni che spettano ai Comuni, specifica che lo stesso concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali, ambientali, attraverso la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del Servizio di polizia Locale, da estendere ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse, nonché l'assunzione della tutela dell'ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, ogni altra azione mirata a ridurre atti d'inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini".

L'art.5 della predetta Legge regionale prevede poi, confermandoli, tra le funzioni e compiti della Polizia Locale, l'esercizio di compiti di polizia amministrativa, annonaria, commerciale, edilizia, ambientale, rurale e faunistica, polizia stradale, polizia giudiziaria, ausiliaria di pubblica sicurezza.

Tanto premesso e considerato, è ovvio che gli Enti locali possono predisporre una progettualità (o più progettualità) omogenea/e che tenendo in considerazione gli obiettivi che il Legislatore ha già previsto in ordine ai concetti di sicurezza urbana e sicurezza stradale, nonché di quelli richiamati dalla L.R. Puglia n.37/2011, trovi allocazione negli atti di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, finalizzati alla migliore individuazione delle risorse disponibili, con priorità verso quelle attività che l'Ente voglia perseguire in particolare.

Gli importi complessivi, - che derivano dalla sommatoria degli importi previsti per ciascuna progettualità programmabile per l'anno 2018 - necessitano infine di una ponderazione analitica delle somme da rendere disponibili per il raggiungimento degli obiettivi, anche in considerazione della equa retribuzione al personale dipendente partecipante alle attività valutato in riferimento al rapporto impegno/risultati conseguiti.

Il Piano d'Intervento Programmatico per l'anno 2020, considerata la necessità di potenziare la presenza della Polizia Locale di Realmonte sul territorio cittadino, in previsione del raggiungimento di particolari obiettivi istituzionali sicuramente rapportabili ad un diretto e/o indiretto miglioramento della circolazione stradale conseguita (anche se di riflesso), oltre al miglioramento degli ordinari standard di sicurezza urbana percepiti dalla popolazione sul territorio, può essere articolato e modulato nel modo seguente:

L'elemento essenziale e primario dell'**obiettivo finale** è il continuo miglioramento della circolazione stradale che può perseguirsi anche attraverso una mirata attività di controllo, oltre che il **potenziamento e diversificazione dei servizi di controllo finalizzati**

alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, compreso sicuramente l'incremento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Comando di Polizia Locale nonché la tutela ambientale del territorio comunale; obiettivi tutti che possono essere raggiunti solo grazie ad un maggiore potenziamento e diversa articolazione/programmazione dei servizi di controllo ordinariamente disposti dalla P.L., finalizzati tutti ad una maggiore tutela della incolumità pubblica, del miglioramento degli standard di sicurezza urbana oggettiva e percepita dalla popolazione e della sicurezza stradale.

L'incolumità pubblica è basata sulla integrità fisica della popolazione e va di concerto con la sicurezza urbana, che mira a tutelare un bene pubblico attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano e dell'Ambiente in generale, la convivenza civile e la coesione sociale. A conforto di ciò anche il Decreto Ministero Interno del 05/08/2008 (G.U.R.I. del 09/08/2008) ha previsto dei piani di intervento in capo alle Amministrazioni che mirano ad interventi atti a prevenire e contrastare quelle situazioni in cui si verificano comportamenti atti al danneggiamento del patrimonio pubblico, occupazioni abusive, intralci alla pubblica viabilità.

Le misure di sicurezza stradale hanno come obiettivo la riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti veicolari e lo sviluppo ed il dispiegamento dei sistemi di gestione, con un approccio multi-disciplinare all'utenza da parte del personale impiegato.

Obiettivi intermedi sono il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività istituzionale, con l'ampliamento dei servizi all'utenza, e del controllo della mobilità urbana sulla rete viaria cittadina. Delineati quindi con sistematicità, i tempi e le modalità di intervento specifici sul territorio comunale, si possono definire vari momenti progettuali che tengano conto prioritariamente del *"miglioramento e sicurezza della circolazione stradale"*, oltre che *potenziamento delle attività connesse con la sicurezza urbana percepita dalla collettività* e che non entrino in conflitto con gli altri compiti istituzionali di competenza del Corpo di P.L., e cioè con i servizi non strettamente connessi con la "viabilità, servizi di vigilanza e controllo sul territorio comunale.

Il miglioramento complessivo della circolazione stradale e del grado di sicurezza urbana percepito (rapporto Ambiente-Territorio), può essere conseguito oltre che con strumenti diretti (personale impiegato in servizi esterni sul territorio), anche mediante una attività di controllo, gestionale, di verifica del lavoro organizzativo di supporto ai servizi esterni espletati dal personale di Polizia Locale.

1° MOMENTO PROGETTUALE

"Progetto di lavoro per miglioramento della circolazione sulle strade Sicurezza Urbana Piano intervento programmatico 1 anno 2020"

✕ tempi d'intervento minimo **01 Gennaio 2020 31 Dicembre 2020:**

✕ verranno impegnate tutte le unità in servizio presso l'Ufficio di P.L. che anno dato disponibilità di partecipazione al piano (a cui va riconosciuto il ___% dal valore economico del Progetto erogabile di € 12.000,00 al raggiungimento dell'Obiettivo oltre oneri riflessi e IRAP previsti per legge).

OBIETTIVO FINALE:

- Il presente progetto ha l'obiettivo di assicurare la presenza dell'Ispettore Capo della P.L. e di n. 2 unità di Ausiliare del Traffico in occasione delle numerose manifestazioni culturali e religiose come la Festa dell'Immacolata Concezione, Festa di Santa Lucia, attività Natalizie e relativo Presepe, Carnevale, processione del Giovedì e del Venerdì Santo, Domenica delle Palme e Domenica di Pasqua.
- Verranno assicurati, come sempre, i servizi di viabilità, rappresentanza e Ordine Pubblico in occasione delle sedute di Consiglio Comunale, nonché turni di servizio pomeridiani relativi alla viabilità nelle vie Rina e IV Novembre nelle giornate della ricorrenza dei Defunti (1 e 2 Novembre), la commemorazione ai caduti del IV Novembre;
- Verranno, altresì, intensificati i servizi di controllo sul territorio e di vigilanza delle località balneari (Giallonardo, Spiaggetta, Pergole, Lido Rossello e Punta Grande);
- Sarà effettuato il servizio di viabilità e ordine pubblico in località Capo Rossello, nella giornata del 14 agosto (**notte di Ferragosto**) che si protrarrà oltre l'orario d'istituto e nella fascia oraria notturna, nonché la processione del 15 Agosto in Località Capo Rossello, la processione di Santa Rita, la processione S. Antonio, la Processione del Corpus Domini, servizio di viabilità ed ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero;

- Verrà assicurato, al bisogno, lavoro straordinario per l'espletamento di pratiche di ufficio. Si realizzeranno le operazioni di meccanizzazione e notificazione di tutte le pratiche relative alle violazioni al C.d.S., nonché la gestione di eventuali ricorsi, la formazione dei ruoli degli anni precedenti e quant'altro necessario a garantire tutti i servizi prima citati.


Il tutto è previsto nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2020.

Sulla base delle esigenze stagionali e straordinarie prima specificate che interessano il territorio comunale da giugno a settembre, considerato il numero degli Operatori in servizio è necessario implementare il numero delle unità in servizio a tempo determinato con unità aggiuntive (nuove assunzioni stagionali) che integrano i servizi da predisporre sul territorio con retribuzione in base al piano interventi programmatico n. 4 assunzioni stagionali – quota parte art. 208 co. 5/bis c.d.s.);

- **FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:** per la realizzazione dell'obiettivo previsto sarà impegnata l'unica unità di P.G. disponibile del locale Comando di P.L. nella persona dell'Ispettore Capo Giuseppe Salemi nonché n. 2 unità di Ausiliare del Traffico (Giuseppe Sinagaglia e Giuseppe Navarra), per assicurare tutti i servizi previsti per le specifiche attività menzionate nel progetto in questione.
- **RESPONSABILE DEL PROGETTO:** al Responsabile del servizio di P.L. sarà demandato dall'A.C. ogni atto consequenziale al presente progetto.

N.B. Il presente Piano d'intervento Programmatico sarà allegato (denominato quale ALLEGATO A) alla proposta di adozione della D.G.C. per la ripartizione dei proventi ex art. 208 comma 4° del c.d.s. per l'anno 2020, in quanto parte dello stesso attingerà ai fondi previsti in tale Provvedimento amministrativo.

Realmonte, _____

Il Responsabile del Procedimento.
Ispettore Capo della P.L.

(Giuseppe Salemi)



Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione avente per oggetto: Ripartizione proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada, ai sensi dell'art. 208 comma 4° del D. Lgs. n° 285 del 30.4.1992, come modificato dalla Legge n:120/2010. Anno 2020.

si esprime parere:

FAVOREVOLE

NEGATIVO perché _____

in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 163 del c.2 del TUEL.

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Arch. Giuseppe Vella



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

NEGATIVO perché _____

in ordine alla regolarità contabile.

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Alesci

Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. R. n. 30/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Alesci

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE

Ing. Calogero Zicari

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Mercedes Vella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,
a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Realmonte, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Mercedes Vella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il _____:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Mercedes Vella